

Verbale di accordo
ai sensi dell'art. 22 DL 18/2020, convertito nella legge 27/2020, così come modificato
dall'art. 70 D.L. 34/2020 e dall'art. 1 D.L. 52/2020
per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga

Addì, 14 luglio 2020, in via telematica

tra

PETIT BATEAU ITALIA S.r.l. rappresentata dalla Dott.ssa Giorgia Maddalena Serriello

e

FILCAMS-CGIL Nazionale in persona di Sergio Aliprandi

FISASCAT-CISL Nazionale in persona di Elena Maria Vanelli

UILTuCS Nazionale in persona di Antonio Vargiu

si è tenuto l'incontro in via telematica vista l'attuale situazione di emergenza epidemiologica e quindi ai sensi dell'art. 22 del DL 18 del 17.3.2020 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- a) **PETIT BATEAU ITALIA S.r.l.** è una società a responsabilità limitata, costituita il 2/7/1986, il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla società francese Petit Bateau S.A., di cui ne è l'omonima filiale italiana. Petit Bateau Italia s.r.l. ha per oggetto sociale l'importazione, la distribuzione e la commercializzazione di prodotti di abbigliamento in generale, con particolare attenzione all'abbigliamento per bambini.
- b) L'azienda è presente, attraverso la propria rete di vendita, in tutto il territorio italiano, attraverso proprie boutiques, due punti vendita presso gli outlets di Serravalle Scrivia (AL) e Castelromano (ROMA), oltre che per mezzo della gestione di spazi di vendita presso grandi magazzini.
- c) La Società occupa complessivamente n. 83 lavoratori (di cui 2 dirigenti) impiegati nella sede di Milano e nelle proprie boutique di: Milano, Monza, Bergamo, Como, Cremona, Pavia, Torino; Mestre, Roma, Firenze, Livorno, Bologna, Piacenza, Parma, Trento, Udine; oltre che nei corner presso Coin di Milano, Roma e Napoli e presso gli outlets di Serravalle Scrivia e Castelromano. A tutti i lavoratori è integralmente applicato il CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi.
- d) La società non disponendo di ammortizzatori sociali ordinari che potessero essere utilizzati per la gestione dell'emergenza occupazionale in conseguenza delle misure messe in essere per contrastare la diffusione del COVID-19, ha richiesto al Ministero del Lavoro il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ex art. 22 del DL n. 18 del 17 marzo 2020,

Aliprandi

AV

AV

dal 1° aprile al 31 maggio 2020 ex art. 17 D.L. 9/2020, periodo integralmente autorizzato con decreto n. 0105761 del 5 giugno 2020;

e) In data 29 giugno 2020 la Società ha inviato, a mezzo Assolombarda, la comunicazione di avvio della procedura per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga alle OO.SS. territorialmente competenti e al Ministero del Lavoro ex art. 70 comma 1 lett. a) D.L. 34 del 19 maggio 2020 e art. 1, comma 1 D.L. 52 del 16 giugno 2020, per l'ulteriore periodo di 5 settimane, anche non consecutive da utilizzare entro il 31.8.2020, oltre ad ulteriori 4 settimane, anche non consecutive, da utilizzare entro il 31 ottobre 2020.

f) la società si trova costretta a ricorrere ancora all'ammortizzatore sociale al fine di superare la situazione di difficoltà dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha condotto ad un calo delle vendite retail pari a -42% da inizio anno, con una significativa diminuzione dei flussi di cassa e dei carichi di lavoro.

g) L'attivazione di strumenti quali lo smart working per i lavoratori per i quali era possibile, l'utilizzo di ferie e permessi, si sono rivelati insufficienti per fronteggiare la situazione di crisi. La Società si trova pertanto nell'indifferibile necessità di dover gestire le proprie risorse umane che ad oggi non possono oggettivamente ed utilmente essere impiegate in attività lavorativa, in tutto od in parte, per le ragioni sopra esposte.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2. le Parti, a fronte della situazione di cui in premessa, non imputabile alla Società né ai Lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 DL 18/2020, convertito nella legge 27/2020, così come modificato dall'art. 70 D.L. 34/2020 e dall'art. 1 D.L. 52/2020.
3. la Società presenterà, nei termini e nei modi di legge, domanda di accesso al trattamento Cassa Integrazione Guadagni in deroga per n. 5 settimane, anche non consecutive, per il periodo decorrente dal 20 luglio 2020, che saranno utilizzate entro il 31 agosto 2020. Al termine delle 5 settimane l'azienda presenterà ulteriore domanda di accesso al trattamento Cassa Integrazione Guadagni in deroga per n. 4 settimane anche non consecutive, così come previsto dall'art. 1, comma 1, D.L. 52/2020 che saranno fruite entro il 31 ottobre 2020. Il periodo richiesto non può eccedere la durata massima complessiva prevista dal D.L. 34/2020 e dal DL 52/2020 (9 settimane).
4. La causale per la quale si richiede il trattamento di integrazione salariale è la seguente: situazione aziendale dovuta a eventi transitori non imputabili alla Società e ai dipendenti (COVID-19);



5. Il trattamento verrà richiesto per un numero massimo di 75 lavoratori, tutti in forza alla data del 25 marzo 2020, addetti alla vendita per le boutiques e i corner presso i grandi magazzini, ripartiti sul territorio nazionale od impiegati in attività di staff presso la sede aziendale, per un numero massimo complessivo di ore pari a 27.000 il cui dettaglio è riportato all'allegato 1 al presente accordo.
6. Le risorse collocate in CIGD potranno essere oggetto di sospensioni a zero ore ovvero di riduzioni di orario, in funzione delle esigenze tecnico-organizzative aziendali;
7. La Società, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, con le misure sanitarie in atto e con le figure fungibili, effettuerà la rotazione del personale interessate dall'ammortizzatore sociale così come ha attuato e attuerà, laddove possibile, forme di lavoro agile.
8. Inoltre la Società, attuerà le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, così come previsto nel Protocollo condiviso dalle Parti Sociali del 14 marzo 2020.
9. L'Azienda anticiperà quanto di competenza dell'Ente previdenziale, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 bis dell'art. 22 DL 18/2020 come modificato dall'art. 70, lett. g) D.L. 34 del 19 maggio 2020.
10. le Parti concordano che, qualora intervenissero futuri provvedimenti normativi le parti si incontreranno tempestivamente al fine di verificare la continuità di quanto di seguito pattuito;
11. In fase di presentazione della domanda, la società indicherà nel modello SR41 che presenterà all'INPS, il codice distintivo della sigla sindacale, unitamente a quello della specifica Categoria, alla quale il lavoratore aderisce.
12. In fase di gestione della CIGD, le Parti si rendono disponibili ad un incontro laddove richiesto da una delle stesse.

Letto confermato sottoscritto.

PETIT BATEAU ITALIA S.r.l.




Allegato 1 – Sedi Produttive

FILCAMS-CGIL



FISASCAT-CISL



UILTUCS-UIL

